

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I<sup>o</sup> COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Salvatore Sica - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.C.D. NARDO' AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NARDÒ/PICERNO DEL 01.10.2017**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

La C.S.A., preso atto della rilevanza della fattispecie del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce) propone l'esame del ricorso al Presidente delle Sezioni Unite della C.S.A. per la relativa trattazione.

**2. RICORSO A.S.D. VIRTUS NOICATTARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/VIRTUS NOICATTARO DEL 7.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 207 del 10.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Noicattaro di Noicattaro (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. SAMMICHELE/SALINIS DEL 14.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 10.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. D. Sannicelle di Sannicelle di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO FBC GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TARANTO F.C. 1927 S.R.L./FBC GRAVINA DEL 21.10.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017)

La C.S.A., preso atto della rilevanza della fattispecie del ricorso come sopra proposto dalla società FBC Gravina di Gravina in Puglia (Bari) propone l'esame del ricorso al Presidente delle Sezioni Unite della C.S.A. per la relativa trattazione.

## II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. A.S.D. BERNALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B A.S.D. BERNALDA/OR.SA. ALIANO DEL 18.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bernalda di Bernalda (Matera).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO S.S.D. MANTOVA 1911 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI DEVID SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MANTOVA/CREMA DEL 18.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 22.11.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Mantova 1911 A.r.l. di Mantova dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLINI MASSIMILIANO SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/REGGIANA DEL 26.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Reggiana di Reggio Emilia ridetermina la sanzione della squalifica in 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FICARROTTA LUCA SEGUITO GARA SANCATALDESE/TROINA DEL 26.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta) riduce la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 7 dicembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio